



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

REGOLAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE GIOVANI

Delibera Consiglio Provinciale n. 152 del 9 agosto 2007

ART. 1

1. La Provincia riconosce e valorizza le attività dei giovani volte alla partecipazione alla vita della società e delle istituzioni, sia come singoli sia nelle diverse formazioni associative e considera pertanto i giovani, democraticamente organizzati nella Commissione Provinciale giovani, quali interlocutori della Provincia di Lucca.
2. La Commissione ha sede presso l'Amministrazione Provinciale ed è organo consultivo e di proposta del Consiglio e della Giunta Provinciale.
3. La Commissione esercita in modo autonomo le funzioni di cui all'art. 2, operando in stretto raccordo con le associazioni, i gruppi informali e i giovani della Provincia.

ART. 2

1. La Commissione collabora, con gli organi della Provincia, e in particolare con l'Assessorato competente, nella definizione degli indirizzi generali e dei programmi annuali delle politiche che riguardano i giovani.
2. La Commissione:
 - a) propone tematiche di ricerca sulla condizione giovanile in ambito provinciale;
 - b) analizza lo stato di attuazione nella provincia delle leggi statali e regionali relative alla condizione giovanile;
 - c) esprime pareri sui programmi provinciali che direttamente hanno rilevanza per la condizione giovanile che saranno inviati d'ufficio alla Commissione dalla segreteria del Consiglio provinciale; sui provvedimenti di specifico interesse dei giovani, i singoli Dirigenti acquisiranno in sede istruttoria il parere consultivo della Commissione;
 - d) potrà altresì esprimere pareri su altri argomenti se a ciò interessati dal Consiglio Provinciale o dalla Giunta;
 - e) formula sollecitazioni e proposte specifiche al Consiglio e alla Giunta Provinciale su tematiche d'interesse della Commissione;
 - f) organizza, almeno una volta l'anno, un'assemblea pubblica, in particolare rivolta ai giovani, per discutere obiettivi e programma dell'attività;
 - g) promuove iniziative dirette a sviluppare l'attenzione nei confronti delle giovani generazioni;
 - h) raccoglie e diffonde le informazioni riguardanti la condizione giovanile, assicurando alle stesse un permanente dibattito e promuovendo un miglior utilizzo delle fonti di informazione esistenti quali: Comuni (anche attraverso gli Informagiovani), altri Enti, giovani e aggregazioni giovanili attraverso anche il sito giovani provinciale www.squarciagola.net;
 - i) formula al Consiglio Provinciale, entro il 30 settembre di ogni anno, proposte utili per la redazione degli indirizzi di bilancio;
 - j) promuove forme di volontariato dei giovani;
 - k) collabora con i servizi dell'Amministrazione Provinciale;
 - l) elabora il programma annuale di attività di cui all'articolo 6.

ART. 3

1. La commissione è composta da 30 giovani, residenti o domiciliati nel territorio provinciale; l'accesso è consentito ai giovani di età compresa tra i 16 e i 28 anni. La partecipazione alla Commissione è incompatibile con lo svolgimento di cariche amministrative elettive e con lo svolgimento di cariche in Enti pubblici, Aziende, Istituzioni e altre Partecipate dalla Provincia.

2. La commissione è composta da:
 - a) 18 giovani indicati dalle seguenti realtà territoriali:
 - un giovane per ogni forum e/o consulta comunale o analogo organismo della comunità montana fino ad un massimo di 5 componenti. Nel caso siano presenti più di 5 organismi i componenti sono espressi di comune accordo, in rappresentanza delle diverse zone della Provincia;
 - 3 giovani indicati dalla Consulta Studentesca Provinciale, rappresentativi di diverse zone della provincia;
 - il numero restante di giovani indicati dal Forum provinciale del Volontariato e del Terzo Settore tra le associazioni iscritte, rappresentativi delle diverse zone della provincia, garantendo la presenza dei due generi per almeno 1/3 e una distribuzione per fasce anagrafiche;
 - b) 12 giovani, rappresentativi delle diverse zone della provincia, nominati dal Consiglio Provinciale con voto limitato in modo tale da assicurare comunque il rapporto numerico esistente in Consiglio tra maggioranza e minoranza, garantendo la presenza dei due generi per almeno 1/3 e una distribuzione per fasce anagrafiche. Le candidature sono liberamente presentate dai singoli, dai giovani costituiti in gruppi informali, da giovani appartenenti ad associazioni non riconosciute e/o non iscritte al Forum del Volontariato e del Terzo Settore. I giovani che intendano candidarsi possono presentare in qualunque momento il proprio curriculum all'Ufficio competente che, accertati i requisiti, provvede al loro inserimento nell'elenco cui è data ampia pubblicità a livello territoriale. L'ufficio competente provvede alla revisione annuale dell'elenco, entro il mese di settembre di ciascun anno, e al suo rinnovo alla scadenza di ogni mandato.
In prima applicazione entro il 20 settembre, verrà fatta idonea pubblicizzazione del regolamento e entro 30 giorni saranno raccolte le candidature per la costituzione di un primo elenco, in esse verranno ricomprese, previa conferma e verifica dei requisiti, le candidature ancora disponibili nell'elenco già costituito.
3. I giovani candidati che non risulteranno nominati quali componenti della Commissione provinciale giovani, potranno partecipare ai lavori della Commissione senza diritto di voto.
4. La Commissione scade con il mandato del Presidente dell'Amministrazione provinciale.
5. I lavori della Commissione sono pubblici e alle riunioni possono essere invitati esperti e soggetti esterni.

ART. 4

1. Le designazioni dei candidati di cui al punto a) del secondo comma dell'art. 3, sono richieste alle diverse realtà territoriali da parte del Servizio competente. I componenti della Commissione dimissionari o decaduti sono sostituiti direttamente dal Consiglio Provinciale entro 60 giorni, sulla base delle indicazioni degli organismi cui spetta la designazione e previa istruttoria dell'ufficio competente.
2. Il Consiglio provinciale provvede alla nomina dei dodici componenti della Commissione Provinciale Giovani attingendo all'elenco delle libere candidature. L'eventuale sostituzione dei componenti è effettuata dal Consiglio Provinciale due volte l'anno, di norma entro aprile e ottobre, tenendo conto eventualmente dei giovani che hanno partecipato ai lavori della commissione pur non essendo tra quelli nominati dal Consiglio.
3. I componenti della Commissione decadono per spostamento di residenza o domicilio fuori della Provincia di Lucca, per dimissioni, al compimento del trentesimo anno di età o per incompatibilità sopravvenuta di cui all'art. 3 c. 1. Il Consiglio Provinciale ne prende atto contestualmente alla surroga. Nel caso di ingiustificata assenza a numero tre sedute consecutive, la decadenza avviene previo provvedimento del Consiglio e contestualmente alla surroga, fatto salvo il diritto al contraddittorio.

ART. 5

1. La Commissione nella sua prima riunione è convocata dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale alla presenza dell'Assessore competente ed elegge successivamente, a maggioranza dei 2/3 nelle prime 2 votazioni e a maggioranza semplice dalla terza votazione dei componenti assegnati, il Presidente e due Vice presidenti rappresentativi dei due generi. Il Presidente e i vice presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
- 1 bis In caso di assenza, impedimento o decadenza del Presidente della Commissione, ne svolge le funzioni il Vice Presidente più anziano di età. In caso di decadenza del Presidente la sua sostituzione avviene entro 60 gg. con le stesse modalità della nomina.
- 1ter In caso di candidatura dei componenti dell'ufficio di presidenza nelle elezioni europee, politiche o amministrative, gli stessi sono sospesi dalle funzioni presso la commissione dalla data di formale presentazione della candidatura fino al giorno successivo alla chiusura delle relative operazioni elettorali. Nel caso in cui tutti i componenti dell'ufficio di presidenza siano sospesi, le funzioni di presidente della commissione sono svolte dal componente più anziano di età.
2. La Commissione elabora a maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati l'eventuale regolamento interno relativo all'attività e all'organizzazione della Commissione stessa, nonché le eventuali proposte di modifica al presente Regolamento e il programma annuale di attività di cui al successivo articolo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale.
3. La Commissione potrà essere organizzata in gruppi che affronteranno specifiche tematiche d'interesse giovanile che saranno disciplinate nel regolamento interno della Commissione.
4. Fatte salve le maggioranze qualificate di cui ai commi precedenti, le sedute della Commissione sono valide in prima convocazione con la metà più uno dei componenti assegnati e in seconda convocazione con almeno un terzo dei componenti assegnati. La Commissione esprime validamente le proprie decisioni con il voto di almeno la metà più uno dei presenti.
5. Non può essere conferita delega ad altro componente della Commissione.

ART. 6

1. La Commissione propone al Consiglio provinciale un programma annuale di attività, entro il 30 settembre di ciascun anno, con il preventivo delle risorse necessarie. Tali attività potranno essere svolte dalla Commissione stessa a seguito di specifico affidamento da parte del Servizio competente. L'Amministrazione Provinciale prevede nel Bilancio di previsione annuale un budget di spesa per le attività della Commissione.
2. La Commissione, entro il 28 febbraio di ogni anno invia al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio e all'Assessore competente, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente corredata da osservazioni e proposte. Il Presidente del Consiglio ne cura la trasmissione ai Consiglieri per l'esame da parte del Consiglio stesso.
3. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione a livello regionale e con analoghi Comitati o Commissioni istituiti nelle altre Province o presso gli Enti Locali.

ART. 7

1. Al Presidente della Commissione è riconosciuta un'indennità di carica mensile pari a €100 lordi, ai restanti componenti è riconosciuto un gettone di presenza pari a € 10,00 a seduta, per un massimo di 24 incontri l'anno. Ai componenti della Commissione sono rimborsate le spese di viaggio per partecipare alle sedute.

2. Gli oneri finanziari per le attività della Commissione gravano su appositi capitoli del bilancio provinciale. I relativi impegni di spesa sono assunti, su proposta della Commissione, dal Dirigente responsabile del Centro di costo. Alle spese di funzionamento provvede il Dirigente cui sono assegnate le risorse previo controllo della documentazione necessaria. Per il funzionamento della Commissione, ivi compreso lo svolgimento dei compiti di segreteria, sono garantiti personale e strumenti adeguati.
3. Gli uffici provinciali collaborano con la Commissione su problemi di reciproco interesse.

ART. 8

1. Le informazioni ed i documenti assunti dalla Commissione nel corso delle sue attività non possono essere utilizzati in modo da violare le norme in materia di tutela della riservatezza.

ART. 9

1. La Commissione è insediata dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale entro novanta giorni dall'insediamento del Consiglio stesso;
2. Fino alla scadenza del mandato della Commissione vigente al momento dell'approvazione del presente Regolamento, restano in carica i componenti già designati o nominati, salvo dimissioni o decadenza esclusivamente per le tre assenze ingiustificate consecutive, spostamento fuori provincia di residenza o domicilio o raggiungimento del limite di età.